



Città di Bellinzona

Regolamento dei cimiteri



Indice

Capitolo I - Disposizioni generali	4
Art. 1 Definizione	4
Art. 2 Campo d'applicazione	4
Art. 3 Proprietà	4
Art. 4 Amministrazione	4
Art. 5 Sorveglianza e manutenzione	5
Art. 6 Aventi diritto	5
Capitolo II - Norme di polizia	5
Art. 7 Orari	5
Art. 8 Lavori	5
Art. 9 Modalità	5
Art. 10 Età	5
Art. 11 Animali	6
Art. 12 Oggetti	6
Art. 13 Rifiuti	6
Art. 14 Divieto di commercio	6
Art. 15 Regole comportamentali	6
Art. 16 Danni	6
Capitolo III - Piani di utilizzazione, protezione beni culturali, norme edilizie e di manutenzione	6
Art. 17 Piani di utilizzazione	6
Art. 18 Protezione dei beni culturali	7
Art. 19 Obbligo minimo di edificazione	7
Art. 20 Autorizzazioni edilizie	7
Art. 21 Disposizione delle tombe e dei loculi	7
Art. 22 Fondamenta	7
Art. 23 Caratteristiche estetiche e altezza	7
Art. 24 Esecuzione delle opere funerarie	8
Art. 25 Conformità	8
Art. 26 Piante e fiori	8
Art. 27 In generale	8
Art. 28 Stato di abbandono	9
Capitolo IV - Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali	9
Art. 29 Registro delle sepolture	9
Art. 30 Notifica	9

Art. 31	Composizione	9
Art. 32	Tombe singole, doppie e tombe di famiglia	9
Art. 33	Urne cinerarie	9
Art. 34	Loculi cinerari	10
Art. 35	Loculi colombari	10
Art. 36	Ossari	10
Capitolo V - Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spurghi		10
Art. 37	Autorizzazioni	10
Art. 38	Definizione	10
Art. 39	Fosse	10
Art. 40	Definizione	11
Art. 41	Feretri	11
Art. 42	Materiale	11
Art. 43	Definizione	11
Art. 44	Ordinarie	11
Art. 45	Straordinarie	11
Art. 46	Avviso	11
Art. 47	Spese	11
Art. 48	Resti	12
Art. 49	Spurghi	12
Capitolo VI - Concessioni		12
Art. 50	Tipologia	12
Art. 51	Rilascio	12
Art. 52	Tasse	12
Art. 53	Limitazioni	13
Art. 54	Rappresentante	13
Art. 55	Rinuncia	13
Art. 56	Scadenza e rinnovo	13
Art. 57	In generale	13
Art. 58	Casi particolari	13
Art. 59	Intimazione	14
Art. 60	Assegnazione posti liberi	14
Capitolo VII - Disposizioni finali e transitorie		14
Art. 61	Esecutività	14
Art. 62	Contravvenzioni	14
Art. 63	Contenzioso	14
Art. 64	Norma transitoria	14

Art. 65	Abrogazioni	14
Art. 66	Diritto sussidiario	14
Art. 67	Entrata in vigore	15

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Definizione

I cimiteri sono luoghi destinati a ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il Regolamento si applica ai cimiteri siti sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona e meglio nei seguenti quartieri o frazioni:

Artore	mapp. 5223 RFD Bellinzona
Bellinzona centro	mapp. 856 RFD Bellinzona
Camorino	mapp. 926 RFD Bellinzona
Carasso	mapp. 3309 RFD Bellinzona
Claro (San Lorenzo)	mapp. 1445 + 1446 RFD Bellinzona
Claro (San Nazzaro)	mapp. 260 RFD Bellinzona
Daro	mapp. 2172 RFD Bellinzona
Giubiasco	mapp. 450 RFD Bellinzona
Gnosca	mapp. 215 RFD Bellinzona
Gorduno	mapp. 140 RFD Bellinzona
Gudo	mapp. 85 RFD Bellinzona
Moleno	mapp. 97 RFD Bellinzona
Monte Carasso	mapp. 1148 RFD Bellinzona
Pianezzo	mapp. 1314 RFD Bellinzona
Preonzo	mapp. 403 RFD Bellinzona
Sant'Antonio	mapp. 425 RFD Bellinzona
Sementina	mapp. 116 RFD Bellinzona

Art. 3 Proprietà

¹I cimiteri fanno parte dei beni amministrativi del Comune di Bellinzona e sono di sua proprietà.

²L'unica forma di messa a disposizione a terzi di aree all'interno dei cimiteri è quella della concessione a tempo determinato.

³I monumenti, le lapidi, le cappelle, le croci e ogni altro segno funerario, ovvero le opere funerarie, sono di proprietà dei beneficiari delle concessioni. Per gli oneri di manutenzione si rimanda all'art. 27.

Art. 4 Amministrazione

L'amministrazione dei cimiteri compete al Municipio, che la può delegare ai suoi Servizi (in seguito Servizio/i preposto/i).

Art. 5 Sorveglianza e manutenzione

¹La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri spetta al Municipio, tramite i Servizi preposti.

²È riservato il coinvolgimento dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) del Cantone nei casi di manutenzioni straordinarie nei cimiteri di interesse cantonale ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC).

Art. 6 Aventi diritto

¹Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e i resti di salme di persone:

- a. domiciliate a Bellinzona al momento del decesso;
- b. attinenti di Bellinzona;
- c. non domiciliate a Bellinzona al momento del decesso, ma discendenti o ascendenti, rispettivamente coniugi, di persone sepolte nei cimiteri elencati all'art. 2;
- d. decedute nel territorio giurisdizionale di Bellinzona qualunque fosse in vita il loro domicilio.

²Per quanto non previsto al cpv. 1 il Municipio decide caso per caso, applicando la tariffa che più si avvicina alla situazione specifica.

³Di regola i defunti domiciliati in vita nel Comune di Bellinzona sono sepolti nel cimitero del quartiere in cui si trova la loro abitazione.

Capitolo II - Norme di polizia

Art. 7 Orari

¹Gli orari di apertura sono stabiliti dal Municipio e resi pubblici mediante avviso esposto all'entrata principale dei cimiteri.

²In casi particolari il Municipio, tramite i Servizi preposti, può autorizzare lo svolgimento di lavori cimiteriali al di fuori degli orari di visita. Gli stessi devono essere preventivamente concordati con i competenti Servizi del Comune.

Art. 8 Lavori

Nessun lavoro, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, è permesso di domenica, nei giorni festivi e nel periodo compreso tra il 29 ottobre e il 2 novembre inclusi (ricorrenza dei defunti).

Accesso

Art. 9 Modalità

¹Ai cimiteri si può accedere unicamente a piedi.

²La circolazione di automezzi deve avvenire a passo d'uomo ed è permessa unicamente ai veicoli:

- adibiti alle funzioni funebri;
- utilizzati per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri;
- impiegati da persone le cui condizioni di salute richiedono l'uso di un mezzo ausiliario.

Art. 10 Età

Di regola fanciulli di età inferiore ai 12 anni possono accedere ai cimiteri solo se accompagnati da persone adulte.

Art. 11 Animali

È vietato introdurre animali nei cimiteri ad eccezione dei cani guida appositamente addestrati all'accompagnamento di persone ipovedenti.

Art. 12 Oggetti

È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al luogo come pure asportare terra, pietre, sabbia, erba e piante.

Art. 13 Rifiuti

¹I rifiuti provenienti dalla sostituzione di fiori, piante o arbusti, dalla pulizia e manutenzione delle opere funerarie devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

²Le ditte incaricate dai privati della manutenzione sono tenute a smaltire in proprio i rifiuti.

Art. 14 Divieto di commercio

Nei cimiteri è vietato vendere oggetti funebri o altri articoli, fiori, piantine, nonché esporre insegne e avvisi pubblicitari. Fanno eccezione le placchette poste sui monumenti funebri raffiguranti il nominativo dell'impresa esecutrice, previa autorizzazione con l'atto di concessione, ai sensi degli artt. 20 e segg.

Art. 15 Regole comportamentali

¹Nei cimiteri e nelle loro immediate vicinanze si deve osservare un comportamento serio e rispettoso, compatibile con il luogo e astenersi dall'arrecare disturbo ai visitatori.

²In particolare, all'interno dei perimetri cimiteriali, è vietato:

- a. consumare cibi o bevande, fumare;
- b. rimuovere senza il consenso dei concessionari, fiori, arbusti, ricordi, ecc.;
- c. depositare attrezzi, vasi e oggetti;
- d. riporre gli annaffiatoi al di fuori dei luoghi espressamente previsti;
- e. correre, sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi viali;
- f. danneggiare il verde, le opere funerarie e gli spazi comuni;
- g. turbare lo svolgimento delle ceremonie funebri;
- h. fotografare o filmare per uso professionale o pubblico opere funerarie, ceremonie funebri e operazioni cimiteriali senza richiedere l'autorizzazione ai familiari/congiunti concessionari; per fotografare o filmare con scopo professionale o pubblico il cimitero nel suo complesso, l'autorizzazione è da richiedere al Municipio.

Art. 16 Danni

Il Comune non assume responsabilità riguardo a danni arrecati da terzi a opere funerarie, decorazioni floreali ed eventuali altri ricordi funebri siti nei cimiteri.

Capitolo III - Piani di utilizzazione, protezione beni culturali, norme edilizie e di manutenzione

Art. 17 Piani di utilizzazione

¹Il Municipio, e per esso il Servizio preposto, allestisce e tiene aggiornati i piani di utilizzazione dei cimiteri, dove sono indicati i singoli posti di sepoltura contrassegnati dalle zone e dai rispettivi numeri.

²I piani di utilizzazione sono consultabili presso i Servizi preposti.

Art. 18 Protezione dei beni culturali

Le norme comunali di piano regolatore designano i cimiteri e le opere funerarie aventi valenza di beni culturali d'interesse cantonale o comunale applicate al rispettivo territorio giusta le disposizioni della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC).

Art. 19 Obbligo minimo di edificazione

¹Le tombe devono essere delimitate da cordoli e provviste almeno di una targa con i dati della persona deceduta.

In caso di mancanza si provvede all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

²Per i casi di assistenza, i costi dei cordoli e della targa sono assunti dal Comune.

Art. 20 Autorizzazioni edilizie

¹La domanda di autorizzazione per:

- a. posa di cordoli, lapidi, monumenti o altro con relative iscrizioni;
- b. intervento eccedente la manutenzione ordinaria (cambiamento della struttura);
- c. rimozione di opere funerarie,

va presentata al Servizio preposto da ditte specializzate per conto degli interessati, prima dell'intervento.

²Per la posa di lapidi o monumenti, unitamente alla domanda di autorizzazione devono essere allegati due esemplari del progetto con indicazione delle sue dimensioni e dei materiali impiegati.

³Il Servizio preposto rilascia il proprio preavviso all'attenzione del Municipio per la relativa decisione.

⁴Ogni intervento sulle opere funerarie tutelate necessita pure dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Beni Culturali seguendo le procedure indicate dalla Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC).

⁵Con il rilascio dell'autorizzazione comunale viene prelevata una tassa amministrativa stabilita tramite Ordinanza.

Art. 21 Disposizione delle tombe e dei loculi

¹L'occupazione dei posti delle tombe avviene di regola dall'estremità di un campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di essa in ordine progressivo.

²Per l'assegnazione dei loculi l'ordine progressivo avviene da sinistra a destra partendo dall'alto verso il basso.

³Non sono concesse sepolture eseguite tra salme già esistenti o in spazi che sono stati sottoposti ad esumazione.

Art. 22 Fondamenta

¹Lapidi, cordoli e monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta.

²In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, gli addetti del Servizio preposto o le ditte incaricate provvedono all'assestamento a spese dei concessionari.

Art. 23 Caratteristiche estetiche e altezza

¹L'edificazione di nuove opere funerarie deve adeguarsi alle dimensioni dell'area data in concessione nonché tenere conto di un confacente inserimento ambientale nel contesto del cimitero in cui vengono installate e nei confronti delle opere situate nelle vicinanze.

²Non sono ammesse, di principio, opere funerarie di altezza superiore a 1.50 m, ritenuto come quelle addossate ai muri di cinta non possono in ogni caso oltrepassare l'altezza dei medesimi.

Il Municipio può concedere deroghe per opere funerarie di particolare pregio a condizione che l'ubicazione non comprometta le peculiarità menzionate al cpv. 1.

³Il Municipio, tramite Ordinanza, può disciplinare la strutturazione dei monumenti.

Art. 24 Esecuzione delle opere funerarie

¹I lavori di realizzazione delle opere funerarie, eccettuati quelli di posa e piccole opere di restauro e di rifinitura di monumenti o lapidi che per loro natura non possono essere eseguiti altrove, devono essere eseguiti al di fuori dei cimiteri.

²I materiali e detriti provenienti dall'esecuzione di lavori devono essere tempestivamente asportati dagli interessati e depositati fuori dai cimiteri.

Art. 25 Conformità

¹Il Servizio preposto esamina la conformità delle opere funerarie realizzate.

²Il Servizio preposto, assegna un termine di 60 giorni per la messa in conformità, con la comminatoria della rimozione in caso di inadempienza. Le spese di rimozione sono a carico dei concessionari.

³Per le opere funerarie tutelate sono riservate le disposizioni della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC).

Art. 26 Piante e fiori

¹Ogni coltivazione sulle aree date in concessione, che non sia quella di semplici fiori o arbusti sempreverdi, è vietata.

²I sempreverdi non devono superare l'altezza di un metro né invadere il terreno pubblico o le altre aree. Per analogia, le decorazioni floreali poste sulle lastre dei loculi devono rispettare le dimensioni degli stessi.

³In caso di inosservanza, dopo semplice richiamo, gli addetti del Servizio preposto provvedono al ripristino del rispetto delle presenti disposizioni o alla estirpazione delle piante disseccate a spese dei concessionari.

⁴Davanti ai loculi non è ammessa la posa di vasi sui pavimenti, fatta eccezione di un periodo di 15 giorni dopo il funerale come pure per il periodo dal 20 ottobre al 10 novembre inclusi.

Manutenzione

Art. 27 In generale

¹Le tombe, i monumenti, le lapidi, le cappelle di famiglia e in genere qualunque ornamento funebre devono essere mantenuti in buono stato a cura e spese dei concessionari. Per interventi su opere funerarie tutelate è data la facoltà di beneficiare di sussidi ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC).

²Le opere funerarie non devono essere di pericolo per la sicurezza delle persone, risultare in contrasto con i diritti di altri concessionari o al decoro dei cimiteri.

³Per le opere funerarie tutelate, ai fini della loro conservazione è necessario prevedere e programmare una manutenzione regolare, in particolare dopo un intervento di restauro, secondo i criteri concordati con gli organi di vigilanza previsti dalla Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC).

⁴In caso di inadempienza, il Servizio preposto fissa un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla manutenzione con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese degli

interessati ed eventualmente alla revoca della concessione giusta gli artt. 58 e 59 del presente Regolamento.

⁵Se, prima della scadenza della concessione, non fossero più reperibili parenti prossimi, il Comune provvede a sue spese alla decorosa manutenzione dell'opera funeraria, riservata la procedura prevista all'art. 28.

Art. 28 Stato di abbandono

¹Nel caso di opere funerarie in stato di abbandono, il Comune pubblica, per due volte, una grida sul Foglio Ufficiale cantonale invitando gli eventuali eredi a far valere i loro diritti entro 6 mesi dalla prima grida. La stessa viene pure esposta per l'intero periodo all'albo comunale.

²Se entro tale termine la grida dovesse andare deserta, la concessione viene revocata, seguendo la procedura di cui agli artt. 58 e 59.

Capitolo IV - Composizione e utilizzazioni delle aree cimiteriali

Art. 29 Registro delle sepolture

Il Municipio per il tramite del Servizio preposto tiene un registro contenente le seguenti informazioni riguardanti i defunti le cui spoglie si trovano nei cimiteri comunali:

- cognome, nome, data di nascita e del decesso, nazionalità, attinenza, rappresentante degli eredi, ultimo domicilio;
- cimitero, data e tipo di sepoltura, ubicazione, ditta di onoranze funebri;
- tipo di concessione;
- data dell'esumazione o dello spurgo e destinazione dei resti.

Art. 30 Notifica

Ogni attività legata alla deposizione di salme e ceneri o alla loro rimozione deve essere preventivamente notificata e autorizzata per il tramite del Servizio preposto.

Art. 31 Composizione

La composizione delle aree cimiteriali è definita tramite Ordinanza.

Art. 32 Tombe singole, doppie e tombe di famiglia

¹Nei campi di sepoltura vengono deposte, in fosse, le salme o i resti di salme di defunti. Le tombe si distinguono in:

- a. tombe singole in cui di regola si può deporre in terra un solo defunto. Nelle aree cimiteriali appositamente definite nel piano di utilizzazione si possono deporre fino a un massimo di due defunti, riservato il pagamento anticipato di una tassa detta "di sovrapposizione" fissata dal Municipio mediante apposita Ordinanza;
- b. tombe doppie, in cui si possono deporre in terra fino ad un massimo di due defunti, riservata la tassa di sovrapposizione di cui alla lett. a;
- c. tombe di famiglia, in cui è fatto obbligo di formare una camera murata (sottostrutture in cemento o prefabbricate).

²Nei campi di sepoltura riservati alle concessioni ventennali non rinnovabili, pure denominati "campi comuni", non è permessa la sovrapposizione di salme.

Art. 33 Urne cinerarie

Le urne cinerarie sono contenitori, portanti l'indicazione del nome del defunto, destinati alla conservazione delle sue ceneri. Esse possono essere depositate nei loculi cinerari, nei loculi colombari, nei campi di sepoltura per urne oppure nelle tombe.

Art. 34 Loculi cinerari

¹I loculi cinerari sono nicchie poste, l'una sull'altra, in una parete, in cui vengono depositate le urne cinerarie.

²Gli stessi, a dipendenza delle dimensioni, possono essere semplici o plurimi.

³Sulla lastra di chiusura, fornita dal Comune, sono unicamente menzionati cognome, nome, anno di nascita e di morte del/i defunto/i; possono inoltre essere applicati una cornice con fotografia, un portafiori, nonché un simbolo religioso. Le caratteristiche di tali ornamenti, i caratteri e la disposizione delle scritte devono rispettare le prescrizioni del Servizio preposto.

⁴La chiusura della lastra e le applicazioni di cui al precedente capoverso devono essere eseguite da una ditta specializzata incaricata dai concessionari.

Art. 35 Loculi colombari

Le concessioni assegnate secondo il regolamento del 23 dicembre 1940, (perenni) sono giunte a scadenza il 31 dicembre 2020. Dopo lo spурго, i loculi colombari sono trasformati in loculi cinerari. Non è più ammessa l'inumazione di bare nei loculi colombari del famedio, neppure laddove esiste una concessione ed il posto non è occupato.

Art. 36 Ossari

Gli ossari sono strutture in cui vengono deposte ossa o resti di ossa, ceneri, rinvenute a seguito di soppressione di cimiteri, di esumazioni o di operazioni di spурго.

Capitolo V - Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, spурghi

Art. 37 Autorizzazioni

¹La sepoltura è subordinata ad autorizzazione del Municipio del Comune in cui si è verificato il decesso.

²La sepoltura non è possibile prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.

³Per il trasporto all'estero di salme, resti di salme o ceneri viene rilasciata la carta di passo dietro pagamento di una tassa fissata dal Municipio mediante Ordinanza.

Inumazioni

Art. 38 Definizione

¹Le inumazioni consistono nella sepoltura di salme, resti di salme o ceneri in fosse scavate nella terra o, per le tombe di famiglia, in camere murate sotterranee.

²Il Municipio può prevedere un'area destinata allo spargimento delle ceneri. Modalità e procedura sono in questo caso, regolate tramite Ordinanza.

Art. 39 Fosse

¹I lavori di scavo delle fosse sono di competenza del privato concessionario e sono di regola appaltati a ditte esterne.

²Le fosse delle tombe hanno indicativamente le seguenti dimensioni:

- a. per adulti: cm 180-220 di lunghezza, cm 80-90 di larghezza (cm 160-180 per le tombe doppie) e cm 180 di profondità per una inumazione, cm 220 per due;
- b. per bambini fino all'età di 5 anni: cm 130 di lunghezza, cm 70 di larghezza e cm 100 di profondità.
- c. per bambini da 5 a 14 anni: cm 130-180 di lunghezza, cm 70 di larghezza e cm 150 di profondità.

³Le fosse per le tombe di famiglia hanno una superficie definita dal piano di utilizzazione.

Tumulazioni

Art. 40 Definizione

Le tumulazioni consistono nella deposizione di salme, resti di salme o ceneri nei loculi.

Bare

Art. 41 Feretri

Un feretro deve contenere solo una salma; fanno eccezione la madre e il neonato morti al momento del parto.

Art. 42 Materiale

¹Per le inumazioni nelle tombe singole e doppie è obbligatorio l'uso di casse in legno dolce di uno spessore non superiore a cm 3; il rivestimento interno della bara deve essere in materiale biodegradabile.

²Per le inumazioni nelle tombe di famiglia e quelle delle cappelle di famiglia, le casse devono essere internamente rivestite in zinco, accuratamente saldate in metallo e dotate di valvole di sfogo.

Esumazioni

Art. 43 Definizione

Le procedure di esumazione consistono nel recupero dei resti di persone inumate o tumulate.

Art. 44 Ordinarie

¹Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.

²Le esumazioni devono essere fatte alla presenza di un rappresentante dei Servizi preposti.

Art. 45 Straordinarie

¹Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura e segnatamente:

- a. per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- b. per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri;
- c. a richiesta motivata dalla famiglia e dopo approvazione del Municipio.

²Salvo il caso di cui al cpv. 1 lett. a, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio cantonale competente e senza la presenza del medico designato dal Municipio e di un rappresentante dei Servizi preposti.

Art. 46 Avviso

L'avviso di esumazione ordinaria viene pubblicato per tre mesi agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e mediante avviso personale agli eredi o ai loro rappresentanti conosciuti, affinché questi possano presenziare all'esumazione e disporre dei resti del defunto.

Art. 47 Spese

¹Le spese di esumazione ordinaria sono a carico del Comune.

²Le spese di esumazione straordinaria, comprensive della tassa per la presenza dell'incaricato dei Servizi preposti è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza nei limiti del tariffario allegato inserto A, sono a carico dei richiedenti.

Art. 48 Resti

¹I resti rinvenuti in occasione delle esumazioni sono riposti nell'ossario a meno che gli eredi o i rappresentanti non dispongano altrimenti.

²In caso di incompleta decomposizione della salma i resti devono essere cremati.

Art. 49 Spurghi

¹Il Municipio dispone della facoltà di procedere allo spurgo dei campi di sepoltura trascorsi 20 anni dall'ultima inumazione.

²I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati dagli eredi entro un mese dallo stesso diventano di proprietà del Comune che ne può disporre liberamente.

³Le spese di spurgo sono a carico del Comune.

Capitolo VI - Concessioni

Art. 50 Tipologia

Sono previste le seguenti concessioni per depositi di salme o ceneri:

- a. campo comune: 25 anni, non rinnovabile;
- b. campo a pagamento: 25 anni, rinnovabile 25 anni (1 volta);
- c. campo a pagamento mussulmano: 25 anni, rinnovabile 25 anni (1 volta);
- d. campo a pagamento ebraico: 25 anni, rinnovabile 25 anni (1 volta);
- e. tombe di famiglia: 60 anni, rinnovabile 30 anni;
- f. campo bambini fino a 14 anni: 25 anni, rinnovabile 25 anni (1 volta);
- g. campi benemeriti: perenne
- h. campo loculi cinerari interrati, (a decorrere dall'ultima deposizione): 25 anni, rinnovabile 25 anni (1 volta);
- i. loculi cinerari plurimi (a decorrere dall'ultima deposizione): 25 anni, rinnovabile 25 anni (1 volta);
- l. loculi cinerari di famiglia: 60 anni, rinnovabile 30 anni.
- m. ossari comuni: perenni.

Art. 51 Rilascio

¹Per l'ottenimento della concessione è necessario inoltrare al Municipio, per il tramite del Servizio preposto, una richiesta scritta.

²Non sono possibili richieste anticipate (riservazioni), fatto salvo la facoltà di acquisire anticipatamente un diritto di superficie per i campi riservati alle tombe di famiglia oppure ai loculi cinerari di famiglia.

³La concessione è effettiva con il pagamento della relativa tassa giusta quanto stabilito dall'art. 52.

⁴Nei "campi benemeriti" possono essere inumati cittadini benemeriti. Il Municipio decide di volta in volta le attribuzioni e le condizioni delle concessioni.

Art. 52 Tasse

¹Per le concessioni di cui all'art. 50 vengono prelevate tasse stabilite dal Municipio mediante Ordinanza. Per i bambini di età inferiore ai 15 anni la concessione è gratuita.

²Alle concessioni rilasciate a persone non domiciliate a Bellinzona o non attinenti di Bellinzona, il Municipio può applicare tariffe differenziate, fissate tramite Ordinanza.

³Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

Art. 53 Limitazioni

¹Le concessioni non conferiscono titolo di proprietà ma unicamente un diritto di occupazione limitato nel tempo non trasferibile a terzi.

²I diritti di concessione possono essere revocati o interrotti per un interesse pubblico prevalente. In questo caso il Municipio assegna un posto equivalente ed esegue a proprie spese la traslazione della salma o dei resti nonché della tomba o del monumento funebre.

Art. 54 Rappresentante

¹Entro il termine indicato nell'atto di rilascio di concessione, gli eredi designano un rappresentante che assume nei confronti del Comune gli obblighi e i diritti derivanti dalla stessa. Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del o dei defunti tumulati delle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento.

²In caso di inosservanza, il richiedente è ritenuto rappresentante degli eredi legittimi del/dei defunto/i, riservata la responsabilità solidale dei membri della comunione ereditaria.

³Qualora subentrasse un nuovo rappresentante, il suo nominativo deve essere notificato al Servizio preposto.

Art. 55 Rinuncia

¹La rinuncia alla concessione deve essere comunicata per iscritto al Municipio per il tramite del Servizio preposto; la stessa deve essere sottoscritta dal concessionario o dal suo rappresentante secondo l'articolo 54.

²La rinuncia giusta il capoverso 1 non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

Art. 56 Scadenza e rinnovo

¹La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio. Il diritto decade con la scadenza del termine.

²Se è data la facoltà di rinnovo il Servizio preposto dà avviso agli interessati, se conosciuti, o mediante pubblicazione all'albo comunale per un periodo di 30 giorni. La richiesta di rinnovo e il pagamento della relativa tassa devono pervenire prima della scadenza.

³Alla scadenza e in caso di mancato rinnovo, il Municipio, per il tramite del Servizio preposto, assegna un termine di 60 giorni per procedere alla rimozione delle opere funerarie. Quando ciò non avviene, il Comune ne entra in possesso e ne può disporre liberamente, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) e relativo Regolamento di applicazione.

Revoca

Art. 57 In generale

¹È facoltà del Comune rientrare in possesso in ogni momento di qualsiasi area concessa quando ciò sia necessario per ampliamenti, trasformazioni dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di prevalente interesse pubblico.

²Il Municipio assegna un altro posto equivalente ed esegue, a proprie spese, la traslazione della salma o dei resti nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 58 Casi particolari

¹La concessione può essere revocata mediante decisione in caso di violazione dell'obbligo di manutenzione previsto all'art. 27, di cessione non autorizzata della concessione giusta l'art. 53, oppure in caso di stato di abbandono secondo l'art. 28 del presente Regolamento.

²La revoca giusta il capoverso 1 non dà diritto al rimborso della tassa di concessione.

Art. 59 Intimazione

La decisione di revoca è intimata al rappresentante o all'erede più prossimo in linea diretta del defunto, se conosciuto; in caso contrario la stessa è pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni e sul Foglio Ufficiale cantonale.

Art. 60 Assegnazione posti liberi

¹I posti liberati in seguito a esumazione o spurgo tornano disponibili per nuova assegnazione.

²Il Comune può disporre dei monumenti funebri e degli accessori, riservata la dovuta attenzione e conservazione delle opere tutelate giusta la Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) e relativo Regolamento di applicazione.

Capitolo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 61 Esecutività

Le decisioni di imposizione di tasse e contributi sono, una volta cresciute in giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli artt. 80 LEF e 349 CPC.

Art. 62 Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento e alle indicazioni del Municipio, arreca danni o sfregi ai cimiteri comunali è punito con una multa ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile e/o penale. Nel caso di opere eseguite abusivamente è pure riservato l'obbligo di demolizione a proprie spese.

Art. 63 Contenzioso

Contro le decisioni delegate ai Servizi comunali è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo nei modi e nei termini di Legge.

È applicabile la Legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 64 Norma transitoria

¹Le concessioni a tempo determinato rilasciate secondo i Regolamenti degli ex Comuni aggregati restano valide fino alla loro scadenza. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa.

²Le concessioni a tempo indeterminato rilasciate secondo i Regolamenti degli ex Comuni aggregati mantengono la loro validità per la durata di 60 anni a far tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È riservata la facoltà di rinnovo, laddove prevista dal presente Regolamento, previo pagamento della relativa tassa.

³Sono riservati i casi di revoca delle concessioni contemplati agli artt. 57 e 58.

Art. 65 Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce e annulla i Regolamenti dei cimiteri e le relative tariffe vigenti negli allora Comuni di Bellinzona, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, Preonzo, Sementina e Sant'Antonio.

Art. 66 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le vigenti Leggi e Regolamenti cantonali e federali.

Art. 67 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

Allegati:

A. Tariffario

B. Composizione aree cimiteriali

Approvato dal Consiglio comunale in data 7 aprile 2025

In pubblicazione all'albo comunale dal 10 aprile 2025 al 10 giugno 2025

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il 28 ottobre 2025